




<b>Ente Cliente</b>	<b>ABABO</b>
<b>Oggetto</b>	Fase emergenziale COVID-19: sintesi delle misure
<b>Elaborato da</b>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
<b>Data</b>	12 gennaio 2022
<b>Lista di distribuzione</b>	Datore di Lavoro: <b>Dott. Michelangelo Poletti</b> Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale



In relazione all'attuale situazione epidemiologica ed in collegamento alle precedenti note di pari oggetto si riassume il quadro dei principali elementi, adempimenti e misure come delineato dalle recenti disposizioni normative.

### Obbligo vaccinale

Dal 15 Dicembre 2021 è attivo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, anche per quello della scuola e per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per polizia locale e penitenziaria, giustizia minorile e di comunità, agenti dei servizi segreti, personale amministrativo della sanità.

Il nuovo decreto approvato dal governo il 5 gennaio introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni (anche per chi risiede in Italia ed è cittadino straniero) con conseguente obbligo in vigore dal 08 gennaio, fino al 15 giugno.

**Dal 15 febbraio, tutti i lavoratori pubblici e privati e anche i liberi professionisti sopra i 50 anni di età dovranno esibire il Super Green pass per accedere al luogo di lavoro.**

Per il **personale universitario, docente e non, l'obbligo vaccinale a decorrere dal 1° febbraio 2022**, si applica senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico.

Per tale personale la verifica del green pass va effettuata attivando la modalità rafforzata (**super green pass**).

La novità riguarda solo i professori, i ricercatori e il personale amministrativo di atenei, conservatori e accademie.

Per gli **studenti universitari**, invece, continua a valere il precedente obbligo di possedere ed esibire il **Green pass base**. Ogni eventuale abuso o frode in relazione agli obblighi di legge dovrà inevitabilmente essere segnalato alle competenti Autorità e darà luogo ai conseguenti provvedimenti di legge.

I datori di lavoro o i loro delegati verificano l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie (tramite l'applicazione ufficiale Verifica C19). Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i datori di lavoro invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa,

ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i datori di lavoro invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e, comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione i datori di lavoro accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

### **Green pass base: estensione**

L'obbligo di verifica del **green pass base**, oltre che agli studenti universitari, ai fornitori ed ai consulenti, **viene esteso a tutti i soggetti che accedono agli uffici pubblici**, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona **dal 01/02/2022**.

### **Super green pass (green pass rafforzato): estensione**

Dal 10 gennaio per accedere ai servizi di biblioteche e musei (In generale: luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, spogliatoi e docce, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto il green pass rafforzato, ovvero il green pass derivante dalla vaccinazione o dalla guarigione da Covid-19. **Dal 1° Febbraio la validità è di 6 mesi.**

L'obbligo di verifica del **green pass rafforzato** oltre alle precedenti categorie di lavoratori (polizia locale, servizi sociali ect.) **viene esteso** (dal 15 febbraio 2022) **anche ai lavoratori con oltre 50 anni di età e senza limiti di età, a tutto il personale che lavora nelle università e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** (dal 1 febbraio 2022).

I soggetti che, per comprovati e certificati motivi di salute, sono esonerati dall'obbligo vaccinale, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esonerato dall'obbligo, previa trasmissione della relativa

documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

### **Mega green pass: introduzione**

Il Mega Green pass si ottiene solo per chi ha effettuato anche la terza dose (il cosiddetto booster) di vaccino anti Covid.

Il nuovo certificato servirà per esempio per entrare in una RSA e fare visita a un parente anziano ricoverato. Senza terza dose servirà il Super Green Pass e un tampone negativo antigenico o molecolare.

### **Controlli del possesso del green pass**

Ogni amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli (massivo o a campione), nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate dal Governo. L'organizzazione delle verifiche, anche a campione, deve prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. E' stata introdotta la possibilità per il datore di lavoro, per specifiche esigenze lavorative, di verificare il green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede del lavoratore, il quale è tenuto a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. I lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde. I lavoratori che la consegnano, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

Il personale che comunica di non essere in possesso del Green Pass o del Super Green Pass o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato già da quel giorno assente ingiustificato e pertanto non ha diritto alla retribuzione; a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è considerato sospeso fino alla presentazione della certificazione, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza.

L'accesso del personale nei luoghi di lavoro senza green pass o Super Green Pass (quando necessario) è punito per il lavoratore con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500, **il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura** ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass o Super Green Pass se necessario qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e

continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. Per il datore di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Importante sottolineare che lo smart working può essere **regolarmente svolto** anche **durante la quarantena** e che non può essere considerato un modo per aggirare l'obbligo vaccinale: vigono, per i lavoratori a distanza, le stesse disposizioni normative a cui sono sottoposti tutti gli altri lavoratori.

### Lavoratore positivo

I comportamenti da tenere ed il provvedimento di **isolamento domiciliare** sono comunicati dal Servizio Sanitario (salvo ritardi) ai soggetti tramite fascicolo sanitario e sms.

L'**isolamento domiciliare** è una misura destinata alle persone affette da Covid, che vengono separate da quelle sane per impedire la diffusione dell'infezione «durante il periodo di trasmissibilità»

**La durata e le modalità del periodo di isolamento sono differenziate** in base al proprio stato vaccinale:

- **per i non vaccinati o i vaccinati con due dosi o con dose unica da più di 120 giorni o per i guariti da più di 120 giorni l'isolamento dura 10 giorni** con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo
- **per i vaccinati con 3 dosi (3° richiamo booster) o i vaccinati con due dosi o con dose unica da meno di 120 giorni o per guariti da meno di 120 giorni l'isolamento dura 7 giorni** con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo

In caso di sintomi il test finale dovrà essere eseguito dopo 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi (asintomatico).

Relativamente al luogo di lavoro, il rispetto del protocollo Sars-Cov-2 adottato dall'amministrazione permette di ridurre al minimo le misure specifiche da adottare: in particolare i locali dove il lavoratore ha soggiornato per almeno 15 minuti (con estensione ad autoveicoli e macchine utilizzate) vanno sottoposti a sanificazione straordinaria eseguita da ditta abilitata a svolgere tale servizio.

L'Ente resta a disposizione dell'Azienda Sanitaria di competenza e, eventualmente, collabora nell'attività di tracciamento.

### Lavoratore "contatto stretto" di casi positivi

La **quarantena** è una misura destinata ai "**contatti stretti**" di una persona positiva al COVID-19 e ha lo scopo di monitorare eventuali sintomi e identificare subito nuovi casi.

**Non si applica la quarantena** (e quindi non viene notificata alcuna certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria) **ai contatti asintomatici che, pur essendo entrati in contatto con un caso positivo, rientrano nelle seguenti categorie:**

- **persone vaccinate con dose booster** (ossia la seconda dose nel caso in cui la prima sia stata fatta con il vaccino di Johnson & Johnson o la terza dose per chi ha avuto le prime dosi con i vaccini di Pfizer, Moderna o AstraZeneca)
- **persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario non oltre i 120 giorni precedenti**
- **persone guarite da infezione da SARS-CoV-2 non oltre i 120 giorni precedenti**

Chi rientra in queste casistiche deve **indossare la mascherina FFP2** per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto avuto con la persona positiva e porsi in **auto-sorveglianza per 5 giorni**.

L'**auto sorveglianza** si applica a un contatto stretto di un positivo e prevede un tampone solo se compaiono sintomi.

**In assenza di disposizione di quarantena da parte dell'Azienda Sanitaria i contatti non riceveranno la comunicazione di inizio e fine quarantena.**

**Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni** e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, **si applica una quarantena** con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.


Per i soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**, continua a vigere la **quarantena di 10 giorni** dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Alla prima comparsa dei sintomi è **necessario contattare il proprio medico** per richiedere l'esecuzione del tampone. Se si risulta negativi ma si è ancora sintomatici, il tampone deve essere ripetuto al 5° giorno successivo all'ultimo contatto stretto avuto con la persona positiva. Anche in questo caso è necessario contattare il proprio medico per richiedere l'esecuzione del tampone.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO (\*)**, qualora abbiano indossato sempre le **mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva (monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio).

## Schema riepilogativo

### AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI DI ISOLAMENTO E QUARANTENA (Decreto—Legge 30 dicembre 2021 n. 229 e Circolare Ministero della Salute del 30 Dicembre 2021)



(\*) Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

## **Sorveglianza sanitaria e lavoratore fragile**

Per ogni problematica connessa al quadro di salute del lavoratore è opportuno che lo stesso entri in contatto direttamente con il medico competente tramite la specifica casella di posta elettronica attivata:

[medicinalavoro@capg.it](mailto:medicinalavoro@capg.it)

a cui accede direttamente il medico competente stesso.

Viene prolungata fino al 28 febbraio 2022 la norma che prevede che i lavoratori fragili svolgano il loro lavoro in modalità agile.

## **Astensioni del lavoratore per genitori con figli minore di 14 anni o con disabilità.**

Fino al 31 marzo 2022 il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro:

- per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività scolastica in presenza del figlio,
- alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità a prescindere dall'età del figlio, Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

Appendice:

- tabella di sintesi degli obblighi vaccinali

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti.

Ing. Giuseppe Pacelli



Obbligo vaccinale D.L. 44/2021

Categorie

